



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) RUSSO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) BUTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) STEFANELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) CATERINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - VALERIA STEFANELLI

Seduta del 22/09/2020

FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto, stipulato il 17/11/2015 ed estinto previa emissione di conteggio estintivo al marzo 2020, la ricorrente, insoddisfatta dell'interlocazione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede (come meglio specificato nel reclamo):

- il rimborso, secondo il pro rata temporis, della somma di € 998,97 a titolo di commissioni istruttoria non maturate, oltre interessi;
- la rifusione delle spese legali, quantificate in € 250.

Costitutosi, l'intermediario si oppone alle pretese della cliente, eccependo:

- *“la carenza della documentazione probatoria”*, stante la mancata allegazione del contratto e della liberatoria da parte della cliente;
- nel merito, la non rimborsabilità delle commissioni di istruttoria, stante la relativa natura *up front*;
- la non applicabilità delle conclusioni di cui alla sentenza cd. Lexitor, posto che la Direttiva 48/2008/CE non riveste natura *self executing*.

L'intermediario chiede, pertanto, di respingere il ricorso.

DIRITTO

In via preliminare, il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a)



in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui: *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”*.

“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”.

Con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up front* ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che *“il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”*, valutando inoltre che *“non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi”*.

Sempre in via preliminare, con riferimento all'eccezione dell'intermediario circa la mancata produzione del contratto, si osserva che la ricorrente versa in atti taluni stralci del medesimo, dai quali si evincono la descrizione delle commissioni contestate e l'addebito dei relativi costi. In merito alla prova dell'effettiva estinzione, il Collegio osserva che non è in atti la liberatoria, tuttavia, in sede di riscontro al reclamo (allegato dalla cliente), l'intermediario si difende nel merito, confermando implicitamente l'avvenuta estinzione del finanziamento.

Nel merito del ricorso, in linea con il richiamato orientamento, tenuto conto delle posizioni condivise dai Collegi territoriali, con riferimento al rapporto di cui alla presente controversia, il Collegio riconosce natura *up-front* alle commissioni di istruttoria, perché remunerative di una serie di attività preliminari e propedeutiche alla concessione del finanziamento. Tale voce di costo, conformemente a quanto affermato dal Collegio di Coordinamento nella richiamata pronuncia n. 26525/2019, deve essere rimborsata al ricorrente secondo il criterio previsto per il rimborso degli interessi, perché comunque basato *“su un principio di proporzionalità”* valido ed efficace” (cfr. Collegio di Bari, decisione n. 14787/2020).

Il Collegio ritiene, pertanto, che le richieste del cliente meritino di essere parzialmente accolte, secondo il prospetto che segue, tenendo conto di eventuali rimborsi avvenuti e di cui vi è evidenza in atti:



###

durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	49
rate residue	71

TAN ▶	5,200%
-------	--------

% restituzioni	
- in proporzione lineare	59,17%
- in proporzione alla quota	37,60%

R/C	▼	restituzioni				rimborsi ▼	tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
○	commissioni di istruttoria (up front)	€ 1.688,90	€ 999,27	€ 635,10	○		€ 635,10
○			€ 0,00	€ 0,00	○		€ 0,00
○			€ 0,00	€ 0,00	○		€ 0,00
○			€ 0,00	€ 0,00	○		€ 0,00
○			€ 0,00	€ 0,00	○		€ 0,00
○			€ 0,00	€ 0,00	○		€ 0,00
○			€ 0,00	€ 0,00	○		€ 0,00
○	rimborsi senza imputazione						€ 0,00

tot rimborsi ancora dovuti	€ 635,10
interessi legali	si

Il Collegio non accoglie la richiesta di rimborso delle spese di assistenza difensiva in considerazione della natura seriale del ricorso.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 635,10, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

ANDREA TUCCI